

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

6. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di qualsivoglia tipo di rifiuto.

Articolo 18 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite:
 - a) la pesca subacquea;
 - b) la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea;
 - c) le gare di pesca sportiva, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'Area marina protetta devono essere di volta in volta comunicati al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a) Tursiope (*Tursiops truncatus*)
 - b) Tartaruga comune (*Caretta caretta*)
 - c) Patella (*Patella ferruginea*)
 - d) Nacchera (*Pinna nobilis*)
 - e) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*)
 - f) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*)
4. Non è, altresì, consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie di seguito elencate:
 - a) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - b) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
 - c) Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d) Pesce spada (*Xiphias gladius*)
 - e) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
 - f) Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - g) Astice (*Homarus gammarus*)
 - h) Tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*);
 - i) nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
 - a) con l'utilizzo della tecnica del "vertical jigging" o con attrezzi similari;
 - b) alla traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monei" e piombo guardiano;

- c) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - d) con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - e) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - f) con l'uso di palangari, filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - g) con la tecnica del *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - h) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e affondatore.
6. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.
7. Nella zona B e C è consentita la pesca sportiva e la pesca ricreativa, previamente autorizzata dal soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicati:
- a) dall'alba al tramonto;
 - b) da terra o da unità nautica, esclusivamente con ami di dimensioni non inferiori al n° 16, con al massimo una canna o bolentino, con un numero massimo di due ami.
 - c) la pesca a traina di superficie utilizzando, per unità nautica, un numero massimo di due canne o lenze armate con un unico richiamo,
 - d) la pesca a spinning, da terra o da unità nautica, e la pesca ai cefalopodi con una canna o bolentino armati con un numero massimo di due richiami.
 - e) Per la pesca a traina e/o spinning gli artificiali devono essere dotati di amo singolo, sono vietate le ancorette.
 - f) l'utilizzo di zavorre ecologiche (biodegradabili o realizzate con materiali naturali non inquinanti).
 - g) l'uso del guadino che deve essere con lato di lunghezza max di 80 cm.
 - h) è fatto obbligo al pescatore di utilizzare uno strumento idoneo a misurare la lunghezza totale delle prede e di rilasciare immediatamente gli esemplari sotto la misura minima consentita (vedi successivo comma 11).
 - i) ogni cattura (non conforme a quanto previsto nel successivo comma 11) deve essere slamata con apposito attrezzo slamatore in modo da limitare al massimo i danni all'apparato boccale.
8. Nella zona C è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti, autorizzati dal soggetto gestore, esclusivamente da terra e con le stesse modalità e prescrizioni riportate al precedente comma 7.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, sono equiparati ai residenti i soggetti che abbiano maturato almeno 20 anni di residenza nel Comune di Acicastello.
10. Ai soggetti residenti nel Comune di Acireale, è consentita, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa esclusivamente in località Capo Molini ad un numero massimo di 15 (quindici) persone, esclusivamente da terra e con le stesse modalità riportate al precedente comma 7.
11. Nell'Area marina protetta le attività di pesca sportiva e ricreativa sono consentite, da terra e da unità nautica, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:

- a) in zona B e C, fino a complessivi 4 kg per imbarcazione e 2 kg per pescatore; (tolleranza max 10%)
 - b) non è consentita la cattura di esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 10 cm.
 - c) non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di sarago (qualunque specie: *Diplodus* spp.)
 - d) non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di spigola (*Dicentrarchus labrax* e *D. punctatus*)
 - e) non è consentita la cattura di esemplari di spigola di lunghezza complessiva inferiore a 35 cm
 - f) non è consentita la cattura di più di due esemplari di ricciola (*Seriola dumerili*)
 - g) non è consentita la cattura di esemplari di ricciola di lunghezza complessiva inferiore a 30 cm
12. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le gare di pesca sportiva esclusivamente da terra con un massimo di due canne per pescatore, con non più di due ami ciascuna, per un massimo di due manifestazioni l'anno. Tali gare saranno effettuate con la tecnica del rilascio del pescato.
13. I minori di anni 12 possono pescare solo se accompagnati da un adulto in possesso di regolare autorizzazione.
14. L'accesso di unità da diporto nell'Area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e quantitativi di pescato superiori ai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per l'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'Area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
- a) presentare apposita istanza di autorizzazione al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) effettuare la procedura di rilascio dell'attestazione di esercizio di pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.gov.it);
 - c) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare
 - d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo e del presente Disciplinare;
 - e) comunicare i dati dell'unità nautica eventualmente utilizzata per l'attività di pesca sportiva e ricreativa e presentare la documentazione necessaria ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, per i soggetti residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale.
 - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 20;
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti, oltre a quanto riportato nel precedente comma 15, devono frequentare il corso di formazione organizzato gratuitamente dal soggetto gestore in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

17. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all'ormeggio delle unità nautiche e per il raggio di 100 metri attorno ai gavitelli di segnalazione dei siti di immersione e alle boe di segnalazione della zona A.
18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali, pena il ritiro dell'autorizzazione per tre anni.
19. Le unità nautiche a supporto della pesca sportiva e ricreativa devono osservare le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio ed ancoraggio.
20. Ai fini del monitoraggio i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva e ricreativa devono riportare in apposito registro, predisposto dal soggetto gestore, rilasciato contestualmente all'autorizzazione, le seguenti informazioni:
 - a) la data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero di esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare).
21. Il registro deve essere restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione. In mancanza della consegna del libretto non potrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'annualità successiva.

Articolo 19 – Domanda di autorizzazione e validità

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2022.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta. (www.isoleciclopi.it)
3. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del Decreto di istituzione dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare.
7. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
8. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.